



Via Paggiola n. 31 - 35013 CITTADELLA (PADOVA)
Tel. 049.5970552 – Fax 0499403554
info@ferrostudio.it
www.ferrostudio.it

Informativa n. 1
del 5 gennaio 2009

**Legge Finanziaria 2009 (L. 22.12.2008
n. 203) - Principali novità**

INDICE

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Premessa | 2 |
| 2 | Novità in materia di interventi edilizi | 2 |
| 2.1 | <i>Proroga della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio</i> | 2 |
| 2.2 | <i>Proroga della detrazione IRPEF del 36% per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese</i> | 2 |
| 2.3 | <i>Proroga dell'aliquota IVA ridotta sulle manutenzioni edilizie</i> | 2 |
| 3 | Ulteriori novità in materia di detrazioni d'imposta | 3 |
| 3.1 | <i>Proroga della detrazione IRPEF del 19% per la frequenza degli asili nido</i> | 3 |
| 3.2 | <i>Proroga della detrazione IRPEF del 19% per gli abbonamenti ai trasporti pubblici</i> | 3 |
| 3.3 | <i>Proroga della detrazione IRPEF del 19% per l'autoaggiornamento dei docenti</i> | 3 |
| 4 | Agevolazioni per gli autotrasportatori | 3 |
| 4.1 | <i>Proroga della deduzione forfettaria delle spese di trasporto non documentate</i> | 3 |
| 4.2 | <i>Proroga della compensazione della "tassa salute" dovuta sui premi assicurativi dei veicoli</i> . 4 | |
| 4.3 | <i>Riconoscimento di un credito d'imposta parametrato alle tasse automobilistiche</i> | 4 |
| 4.4 | <i>Previsione di ulteriori agevolazioni</i> | 4 |
| 5 | Proroga aliquota IRAP ridotta per i soggetti operanti nel settore agricolo e della piccola pesca | 4 |
| 6 | Proroga di altre agevolazioni per le imprese della pesca | 4 |
| 7 | Proroga delle agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina | 5 |
| 8 | Proroga delle agevolazioni in materia di accise | 5 |
| 9 | Proroga di altre agevolazioni fiscali | 5 |

1 PREMESSA

La L. 22.12.2008 n. 203 costituisce la legge Finanziaria per il 2009, entrata in vigore l'1.1.2009.

Rispetto agli scorsi anni, la legge Finanziaria 2009 contiene un numero limitato di disposizioni fiscali, riguardanti prevalentemente la proroga di alcune agevolazioni, in quanto gli interventi più rilevanti sono stati inseriti:

- nel DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 (c.d. "manovra d'estate");
- nel DL 29.11.2008 n. 185 (c.d. "manovra anti-crisi"), attualmente in fase di conversione in legge.

La presente informativa intende fornire una sintesi delle novità di maggior rilievo contenute nella legge Finanziaria 2009.

2 NOVITÀ IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI

2.1 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

La detrazione IRPEF del 36% delle spese relative a taluni interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali viene ulteriormente prorogata in relazione alle spese sostenute nel 2011.

Si ricorda, infatti, che la legge Finanziaria 2008 aveva già disposto la proroga dell'agevolazione per il triennio 2008–2010.

L'agevolazione compete:

- nel limite di 48.000,00 euro di spese sostenute per unità immobiliare;
- a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

2.2 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE

È stata ulteriormente prorogata di un anno anche la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie, mediante interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

La detrazione compete quindi a condizione che:

- l'intervento di recupero sia eseguito nel periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2011;
- l'atto notarile di acquisto o assegnazione sia stipulato entro il 30.6.2012.

L'agevolazione compete:

- sul 25% del corrispettivo di acquisto o di assegnazione, fino a concorrenza del tetto massimo di 48.000,00 euro per unità immobiliare;
- a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

2.3 PROROGA DELL'ALiquota IVA RIDOTTA SULLE MANUTENZIONI EDILIZIE

Viene ulteriormente prorogato, con riferimento alle prestazioni fatturate dall'1.1.2011 al 31.12.2011, il regime di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Anche tale agevolazione, infatti, era già stata prorogata per il triennio 2008–2010 dalla legge Finanziaria 2008.

L'agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (diversamente da quanto avviene per la detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie e per la detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).

3 ULTERIORI NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI D'IMPOSTA

La L. 203/2008 ha prorogato anche altre detrazioni fiscali per oneri.

3.1 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO

Sono state prorogate le disposizioni che prevedono una detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli.

La proroga si applica agli anni 2008 e successivi; la detrazione in esame diventa quindi a regime.

L'importo massimo di spesa rimane fissato a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli asili nido; la detrazione massima per ogni figlio è quindi pari a 120,08 euro.

3.2 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER GLI ABBONAMENTI AI TRASPORTI PUBBLICI

È stata prorogata per il 2009 la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (es. dal reddito di lavoro autonomo).

La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (es. figli).

La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione rimane di 250,00 euro, considerando cumulativamente le spese sostenute dal contribuente e quelle per i familiari a carico (la detrazione massima è quindi pari a 47,50 euro).

3.3 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER L'AUTOAGGIORNAMENTO DEI DOCENTI

Anche per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese documentate:

- sostenute per l'autoaggiornamento e la formazione;
- effettivamente rimaste a proprio carico.

La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione rimane di 500,00 euro (la detrazione massima è quindi pari a 95,00 euro).

4 AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

La L. 203/2008 prevede alcune agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori.

4.1 PROROGA DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE DI TRASPORTO NON DOCUMENTATE

Viene prorogata per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 la deduzione forfetaria delle spese non documentate afferenti i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

La deduzione forfetaria:

- è riconosciuta in misura pari al 35% di quella spettante in relazione ai trasporti che hanno luogo nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti ed è quindi pari a 2,71 euro (35% di 7,75 euro);
- spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

4.2 PROROGA DELLA COMPENSAZIONE DELLA “TASSA SALUTE” DOVUTA SUI PREMI ASSICURATIVI DEI VEICOLI

Analogamente agli scorsi anni, nel 2009 possono essere utilizzate in compensazione le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. “tassa salute”) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci, purché di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

L'ammontare della “tassa salute” recuperabile in compensazione non può comunque eccedere 300,00 euro per ciascun veicolo.

4.3 RICONOSCIMENTO DI UN CREDITO D'IMPOSTA PARAMETRATO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Per il 2009, agli autotrasportatori è riconosciuto un credito d'imposta pari ad una quota della tassa automobilistica pagata per l'anno 2009 per ciascun veicolo:

- posseduto e utilizzato per l'attività di autotrasporto;
- purché di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.

Le disposizioni attuative di tale agevolazione saranno stabilite da un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

4.4 PREVISIONE DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sarà inoltre:

- rideterminato l'importo della deduzione forfettaria delle spese sostenute dall'impresa di autotrasporto, relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2009, al netto delle spese di viaggio e trasporto;
- rideterminata la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro dipendente delle imprese di autotrasporto, addetti alla guida, per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale, che non concorre a determinare il reddito di lavoro dipendente;
- fissata la percentuale delle somme percepite nel 2009 relative a prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel medesimo anno dai suddetti lavoratori dipendenti addetti alla guida, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali e contributivi.

5 PROROGA ALIQUOTA IRAP RIDOTTA PER I SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PICCOLA PESCA

Per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, la legge Finanziaria 2009 stabilisce che l'aliquota IRAP ridotta all'1,9% si applichi a regime (quindi, anche per i periodi d'imposta in corso all'1.1.2008 e i successivi).

6 PROROGA DI ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DELLA PESCA

Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, vengono prorogati per gli anni 2009 e successivi i benefici fiscali e gli sgravi contributivi a favore delle imprese che esercitano la pesca:

- costiera;
- ovvero nelle acque interne e lagunari.

Anche le agevolazioni in esame, pertanto, vengono previste a regime.

7 PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER LA FORMAZIONE E L'ARROTONDAMENTO DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Vengono prorogate al 31.12.2009 le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, consistenti:

- nell'esenzione dall'imposta di bollo;
- nell'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa.

Resta ferma, invece, l'imposta catastale nella misura ordinaria dell'1%.

8 PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ACCISE

La riduzione del 40% dell'accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, ad eccezione degli utilizzatori termoelettrici, si applica anche per gli anni 2009 e successivi (anche tale agevolazione viene quindi messa a regime).

Diventano a regime, a decorrere dall'1.1.2009, anche le [agevolazioni](#) fiscali relative:

- al gasolio ed al gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzati per il riscaldamento nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali;
- alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica.

Inoltre, sono state prorogate, per il solo anno 2009, le [agevolazioni](#) fiscali relative:

- al gasolio ed al gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzati per il riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E;
- al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra; l'agevolazione viene estesa agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.

9 PROROGA DI ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI

La legge Finanziaria 2009 ha prorogato anche altre agevolazioni fiscali, tra cui:

- l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti effettuati nell'anno 2009 relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche private, ai sensi del DLgs. 207/2001;
- l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché dalle tasse sulle concessioni governative, fino al 31.12.2009, per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice, colpiti dal terremoto del gennaio 1968.